

però ugualmente considerata la mora del Canali dopo la scadenza dell'originario mutuo e quella che eventualmente dovesse verificarsi nel corso dello stipulando contratto per il rimborso, in 25-30 anni, del residuo debito col sistema dell'ammortamento. -

Il Direttore generale ritiene pertanto opportuno sottoporre la questione al Consiglio per una diretta interpretazione e chiarificazione del precedente deliberato affine di precisare:

1°) il saggio d'interesse da applicarsi a carico del Canali sul capitale non restituito alla scadenza del mutuo originario, per la determinazione dell'attuale residuo debito;

2°) il saggio d'interesse da applicarsi per il nuovo mutuo da stipularsi per l'ammortamento del suddetto residuo debito in 25-30 anni (per le eventuali morosità sul nuovo mutuo l'interesse di mora sarà sempre fissato in misura pari al tasso di ammortamento aumentato di un punto - salvo diverso avviso del Consiglio).

Il Direttore generale richiama l'attenzione del Consiglio su quanto fu dettagliatamente esposto nell'adunanza del 30 gennaio u. s., in merito al giudizio in corso, in sede di appello,